

## CAPITOLATO SPECIALE

### Art.1 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto la gestione del trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi, nei trasferimenti tra le sedi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominate "IZS"), le sedi dei Laboratori di Sanità Pubblica di Area Vasta (di seguito denominati "LSP") e le sedi delle Aziende Sanitarie UUSLL della Toscana: Centro, Nord-Ovet, Sud-Est (di seguito denominate "ASL").

La ditta aggiudicataria del servizio utilizza per il trasporto di quanto di seguito specificato mezzi destinati esclusivamente al trasferimento di materiale nei percorsi di seguito specificati; pertanto i mezzi non potranno portare al proprio interno prodotti provenienti da altri punti di prelievo diversi rispetto a quelli indicati nel presente documento.

La ditta aggiudicataria è obbligata ad utilizzare mezzi di trasporto destinati esclusivamente al servizio in oggetto.

### Art.2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è pari mesi 12 dalla data di affidamento del servizio con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12.

### Art. 3 – Articolazione del servizio

L'articolazione del servizio deve prevedere l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato speciale, dalla normativa vigente per il trasporto dei materiali a rischio biologico e dalle norme del Codice Civile disciplinanti la materia.

Il servizio sarà gestito da personale della impresa aggiudicataria (di seguito denominata "Impresa").

Sono a totale carico dell'Impresa le spese ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del servizio.

Quanto non espressamente menzionato nel presente capitolato è a totale carico dell'Impresa.

### Art. 4 Calendario settimanale e percorsi

Il servizio deve garantire i seguenti percorsi negli orari di seguito specificati:

#### AREA NORD

SEDE	GIORNI				
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
LSP Lucca		8,00	8,00	8,00	8,00
IZS Pisa		8,30	8,30	8,30	
		#	#	#	#
PIF USMAF Livorno	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
IZS Pisa	12,30	#	#	#	12,30
IZS Firenze	14,00	13,00	13,00	13,00	14,00
LSP Firenze	14,30	13,30	13,30	13,30	14,30
ASL Massa Carrara	15,30	15,30	15,30	15,30	
ASL Viareggio	16,30	16,30	16,30	16,30	
ASL Lucca	17,00	17,00	17,00	17,00	

### AREA SUD

SEDE	GIORNI				
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
LSP Firenze		7.30	7.30	7.30	7.30
IZS Firenze		8.00	8.00	8.00	8.00
IZS Arezzo		9.00	9.00	9.00	9.00
LSP Siena		10,00	10,00	10,00	10,00
		#	#	#	
ASL Grosseto	13,00	13,00	13,00	13,00	
ASL Piombino	14,00	14,00	14,00	14,00	
ASL Cecina	15,00	15,00	15,00	15,00	
ASL Volterra	16,00	16,00	16,00	16,00	
ASL Pontedera	17,00	17,00	17,00	17,00	
ASL Pisa	17,30	17,30	17,30	17,30	

### AREA CENTRO

SEDE	GIORNI				
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
IZS Grosseto*		10,00	10,00	10,00	10,00
IZS Siena		11,00	11,00	11,00	11,00
		#	#	#	
ASL Siena	13,00	13,00	13,00	13,00	
ASL Arezzo	14,00	14,00	14,00	14,00	
ASL Firenze	15,00	15,00	15,00	15,00	
ASL Prato	15,30	15,30	15,30	15,30	
ASL Pistoia	16,30	16,30	16,30	16,30	
ASL Empoli	17,30	17,30	17,30	17,30	

\* Scambio colli con Roma/Lazio

#### **Art. 5. Luoghi di ritiro e consegna**

Si specificano di seguito i luoghi di ritiro e consegna:

ASL Empoli: Via dei Cappuccini, 79 – 50053 Empoli (FI)

ASL Pistoia: Viale Matteotti, 19 - 51100 Pistoia

ASL Prato: Via Lavarone, 3/5 - 59100 Prato

ASL Firenze: Via di Castelpulci, 45– 50018 Scandicci (FI)

ASL Cecina: Via Savonarola, 82 - 57023 Cecina (LI)

ASL Lucca: Piazzale Aldo Moro, 55012 Capannori (LU)

ASL Massa-Carrara: Via Democrazia, 44 – 54100 Massa

ASL Piombino: Via Forlanini, 24 - 57025 Piombino (LI)

ASL Pisa: Galleria G.B. Gerace,14 -56124 Pisa

ASL Pontedera: Via E. Mattei, 2 (Zona Industriale) - 56025 Pontedera (PI)

ASL Viareggio: Via Martiri Di Sant'Anna 12 - 55045 Pietrasanta (LU)

ASL Volterra: Borgo San Lazzaro, 5 – 56048 Volterra (PI)

ASL Arezzo: c/o ospedale S. Donato, via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo  
ASL Grosseto: Villa Pizzetti - Via Ciambue, 109 - 58100 Grosseto  
ASL Siena: Strada del Ruffolo, 4 - 53100 Siena  
IZS Arezzo: Via Ugucione della Faggiuola, 14 - 52100 Arezzo  
IZS Firenze: Via di Castelpulci, 43 - 50018 Scandicci (FI)  
IZS Grosseto: Viale Europa, 30 - 58100 Grosseto  
IZS Pisa: Via dell'Abetone del Brennero, 2 - 56100 Pisa  
IZS Siena: Viale Toselli, 12 - 53100 Siena  
LSP Firenze: Via di S. Salvi 12 - 50135 Firenze  
LSP Lucca: Piazzale Aldo Moro, 55012 Capannori (LU)  
LSP Siena: Strada del Ruffolo, 4 - 53100 Siena  
PIF-USMAF Livorno : Porto di Livorno - Terminal Darsena Toscana - Area PIF

#### **Art. 6. Tipologia materiale da trasportare**

Il materiale da trasportare consiste in merci varie confezionate in colli e divise per le sotto elencate tipologie di materiali:

***a) Materiali appartenenti all'accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada ADR, relativamente al trasporto in classi varie con la seguente classificazione di pericolo:***

- Classe 3 liquidi Infiammabili;
- Classe 4.1 Solidi Infiammabili;
- Classe 5.1 Materie comburenti;
- Classe 5.2 Perossidi organici;
- Classe 6.1 Materie Tossiche;
- Classe 6.2 Materie Infettanti;
- Classe 8 Materie Corrosive;
- Classe 9 Materie e Oggetti Pericolosi Diversi.

Per le classi di merci pericolose sopra elencate e nei casi previsti saranno applicate ai fini del trasporto le disposizioni generali previste nei Capitoli 3.4 e 3.5 dell'ADR in vigore, ovvero:

- Capitolo 3.4 Merci pericolose imballate in quantità limitate;
- Capitolo 3.5 merci pericolose imballate in quantità esenti.

Alle merci pericolose che non rientrano nei Capitoli 3.4 e 3.5, nei casi previsti e dove la normativa lo consenta, saranno applicate le disposizioni generali indicate nel Capitolo 1.1, sottosezione 1.1.3.6, ovvero Capitolo 1.1, sottosezione 1.1.3.6 "Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto", come da tabella 1.1.3.6.3 e nei casi previsti con i calcoli indicati nella sottosezione 1.1.3.6.4.

Le materie da trasportare della classe 6.2 *Materie Infettanti* appartenenti ai codici di classificazione:

- I1 Materie infettanti per l'uomo (UN 2814);
- I2 Materie infettanti unicamente per gli animali (UN 2900),

saranno conferite all'Impresa confezionate unicamente in imballaggi omologati e presentate al trasporto conformemente all'applicazione degli obblighi di sicurezza previsti nel Capitolo 1.4, sottosezione 1.4.2.1.

I Campioni animali non sottoposti alle disposizioni ADR saranno presentati al trasporto con un imballaggio atto a evitare ogni perdita con le modalità indicate nel Capitolo 2.2.62.1, sottosezione 2.2.62.1.5.8: “Campione animale esente”

***b) Campioni umano esente o campione animale esente:***

- Materiale e prodotti per laboratorio;
- Collettame vario: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, documenti, buste, rapporti di prova, contenitori vuoti, colli di materiali della portata massima di 20 Kg cadauno, riportanti l'indicazione a seconda del materiale da trasportare e della temperatura cui devono essere trasferiti.

***c) Materiale medico usato o attrezzature mediche usate***

Il materiale medico o le attrezzature mediche potenzialmente contaminati o contenenti materie infettanti che vengono trasportati in vista della loro disinfezione, pulizia, sterilizzazione non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR se trasportati in triplo imballaggio costruito in modo tale, che nelle normali condizioni di trasporto, essi non possono rompersi, bucarsi o lasciare fuoriuscire il loro contenuto; dovranno altresì rispettare le condizioni e le modalità indicate nella sottosezione 2.2.62.1.5.9

I colli saranno consegnati all'Impresa confezionati ed imballati secondo la normativa vigente e, nei casi previsti, con l'applicazione delle istruzioni di imballaggio indicate dalla direttiva 2008/68/CE e dal D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 35 (di seguito ADR) singolarmente corredati di etichetta apposta su ogni singolo collo, indicante il mittente, la sede di destinazione e la temperatura da garantire, nonché eventuali altre informazioni occasionalmente necessarie, quali la classificazione e l'autorizzazione al trasporto conformemente all'ADR. Nei casi previsti e come aiuto in caso di incidente che possa sopravvenire durante un trasporto di merci pericolose, l'Impresa di trasporto deve consegnare all'equipaggio del veicolo prima della partenza le Istruzioni Scritte di Sicurezza previste in ADR di cui al capitolo - 5.4.3, Sottosezione 5.4.3.2. aggiornate all'edizione vigente dell'ADR.

La confezione e l'imballo saranno a cura del personale speditore ("IZS", "LSP", "ASL", "PIF-USMAF").

Lo speditore potrà utilizzare diversi tipi di contenitori, ferma restando la garanzia dell'imballo, della suddivisione per tipologia di trasporto ed il rispetto del peso da sollevare.

**Art. 7. Tipologia di automezzi**

I mezzi di trasporto che l'Impresa dovrà utilizzare, nel numero necessario a garantire l'insieme dei servizi richiesti devono essere dotati della possibilità di trasportare materiale:

- a temperatura ambiente;
- a temperatura refrigerata;
- a temperatura congelata.

I mezzi di trasporto utilizzati dall'Impresa dovranno garantire i seguenti requisiti minimi:

- Veicolo coperto o chiuso la cui carrozzeria è costituita da una cassa che può essere chiusa (carrozzeria a furgone);
- Massa complessiva a pieno carico uguale o inferiore a 3,5 t in regola con i requisiti amministrativi e di sicurezza in conformità ai regolamenti nazionali quali le disposizioni generali di circolazione e le

dotazioni obbligatorie ove previste per poter circolare su strada;

- Capacità di carico almeno 8 m<sup>3</sup> (nota: la capacità di carico è indicativa per la tipologia del mezzo e non per il quantitativo di merci le quali possono essere anche inferiori alla capacità richiesta).

Per il trasporto in colli e con le classi di pericolo indicate al precedente art. 6, lettera a è richiesta la tipologia di veicolo di cui al Capitolo 8.1 “Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo”

### **Art. 8 Temperatura di trasporto**

- Temperatura durante il trasporto: rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata.

La norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti. I limiti sono indicati nelle disposizioni normative vigenti. I mezzi di trasporto devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Furgone isotermico per trasporto fresco 0°C;

- Furgone isotermico di classe IN (IN isotermico normale omologato solo al trasporto per la classe A);

- Classe di trasporto temperatura A (fino a 0°C);

- Con gruppo frigorifero autonomo FNA o non autonomo FNAX (FNA frigorifero normale classe A, il veicolo è omologato al trasporto fino ad una temperatura di +0 °C).

Per i trasporti congelati -20°C, come requisito minimo la presenza sul veicolo di apparecchiatura termica (congelatore) autonoma dotata di strumento per la rilevazione della temperatura con capienza minima di 1 m<sup>3</sup>.

### **Art. 9 Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'IZS in relazione alle proprie esigenze funzionali.

L'Impresa deve garantire il rispetto di tutte le disposizioni che l'IZS riterrà opportuno impartire al fine di garantire le necessarie esigenze funzionali dello speditore.

In caso di eventuale infortunio, sono a carico dell'Impresa le indennità cui dovesse sottostare, o a favore di chiunque abbia diritto, dichiarando fin d'ora di ritenere sollevato ed indenne lo speditore da qualsiasi responsabilità o pretesa.

Nel caso si verificassero ammanchi di materiale consegnati per il trasporto ovvero nel caso in cui se ne verificasse il danneggiamento e fosse accertata la responsabilità del personale addetto, il titolare dell'Impresa risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dallo speditore.

L'Impresa si impegna a consegnare tassativamente i colli provenienti da ciascuna sede al laboratorio di destinazione finale al giorno successivo, escluso il sabato e salvo festività, garantendo il mantenimento della temperatura di conservazione, secondo i vincoli descritti nell'articolo precedente al articolo 8: *Temperatura di trasporto.*

L'Impresa deve garantire il monitoraggio costante della temperatura dei materiali/campioni trasportati e, in caso di anomalia, deve provvedere ad una tempestiva comunicazione all'Ente.

L'Impresa deve garantire un sistema di tracciabilità che preveda:

- la fornitura di un sistema di etichettatura adesivo in base ad un elenco fornito da IZS sul quale sia riportato: codice identificativo del collo, mittente, sede di destinazione e temperatura di conservazione;
- il collegamento tra codice identificativo del campione/collo ed i sistemi informatici di registrazione adottati dai diversi utenti (SISPC, SIEV, SIL, SANAN);

- l'accesso ad una piattaforma WEB dove gli utenti possano seguire la tracciabilità dei colli attraverso il recupero del codice identificativo del collo/campione in ogni fase del trasporto, dal ritiro alla consegna, con le seguenti informazioni:
  - a. data/orario ritiro e consegna presso ciascuna sede;
  - b. automezzo/i di trasporto;
  - c. monitoraggio della temperatura durante il trasporto ed eventuale stoccaggio in hub mediante sonde che rispondano ai requisiti della norma ISO IEC 17025;
- la possibilità di esportare i dati disponibili sulla piattaforma WEB da parte di ciascun utente.

#### **Art. 10 Personale addetto al servizio**

L'Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del servizio personale adeguatamente qualificato in possesso del Certificato di formazione professionale ADR (Patentino) e formato con riferimento alla particolarità dei prodotti da trasportare.

Il personale dell'Impresa si impegna a ritirare direttamente il materiale presso aree di stoccaggio identificate in ciascuna sede di ritiro/consegna.

In ciascuna sede di ritiro/consegna è rilevato dall'Impresa l'orario di passaggio del trasportatore attraverso un sistema di tracciabilità georeferenziata con GPS.

L'IZS ha facoltà di chiedere la sostituzione di personale non gradito.

In tal caso l'Impresa deve provvedere, entro giorni 5, all'allontanamento ed alla sostituzione del personale che nell'espletamento delle proprie mansioni dia motivo di lagnanze.

L'Impresa deve applicare nei confronti del personale impiegato nel servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione degli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'IZS non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché dovesse derivare all'Impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

Tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio devono essere conformi alle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 Rappresentanti**

L'Impresa deve nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il responsabile del servizio a cui è affidata la direzione del servizio stesso. Il responsabile così nominato sarà il referente nei confronti dell'IZS. Tale responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l'IZS, quando richiesto. L'IZS nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto che controllerà la regolare esecuzione del contratto.

#### **Art. 12 Inadempimento e penalità**

Costituiscono inadempimento agli obblighi contrattuali l'omessa, incompleta, imperfetta o ritardata esecuzione del servizio in oggetto, con riferimento alle prescrizioni di legge e alle clausole contenute nel presente Capitolato speciale, che regolamentano i rapporti di fornitura. L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito, ed in particolare:

- al puntuale rispetto delle modalità di esecuzione del servizio;
- al puntuale rispetto delle modalità di gestione controllata dei campioni con particolare riferimento alle temperature di trasporto e di conservazione ed alla evidenza della tracciabilità delle temperature;
- al puntuale rispetto dei termini di ritiro e consegna dei campioni nei termini previsti. L'eventuale

inadempienza e violazione delle norme contrattuali da parte dell'Impresa, debitamente accertate da parte dell'IZS, verrà formalmente contestata per iscritto e darà luogo all'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nel caso di nocumento per l'IZS conseguente all'inadempimento. L'Impresa avrà tempo 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di inadempienza (inviata anche tramite mail pec e/o fax) per formulare le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non venissero presentate entro il predetto termine, o non venissero accolte dall'IZS, quest'ultimo si riserva l'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di ritardo nell'adempimento della prestazione nei termini indicati, l'Impresa sarà tenuta a corrispondere una penale pari a 100,00 Euro;
- in caso di rilevazione di anomalie nelle temperature di trasporto e di conservazione la ditta sarà tenuta a corrispondere una penale pari a 200,00 Euro;
- in caso di non corretta conservazione del campione, risultato deteriorato, scongelato, o non correttamente conservato, la ditta sarà tenuta a corrispondere una penale pari a 300,00 Euro;
- in caso di rilevazione di inadempienze in relazione alla regolare tenuta degli automezzi di trasporto e altre violazioni rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato (es. mancato posizionamento dei sistemi di rilevazione delle temperature posizionati dall'IZS), l'Impresa sarà tenuta a corrispondere una penale pari a 400,00 Euro;
- in caso di mancato intervento e sospensione del servizio, l'Impresa sarà tenuta a corrispondere una penale pari a 500,00 Euro per ogni tratta non coperta;
- Alla terza rilevazione di inadempienza agli obblighi contrattuali, anche se diversa da quelle oggetto delle altre diffide: risoluzione del contratto (salvo che l'IZS ritenga ancora possibile l'applicazione della diffida ad adempiere) e penale pari a 2.000,00 Euro. Nei primi tre mesi di esecuzione dell'appalto la risoluzione del contratto potrà avvenire alla prima rilevazione di una qualsiasi delle violazioni predette.

### **Art. 13 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 14 Foro**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente il Foro di Roma.

### **Art. 15 Risoluzione**

Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti con il presente contratto, l'IZS potrà risolvere il contratto stesso, previo un termine di giorni sette per porre fine all'inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata A/R inviata dall'IZS al fornitore per intimare l'adempimento della prestazione.

L'IZS potrà procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno.

Resta salva la facoltà dell'IZS di procedere all'esecuzione del contratto in danno del fornitore.

### **Art. 16 Recesso**

Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, l'IZS ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura.

L'IZS comunica al fornitore di recedere dal contratto a mezzo raccomandata A/R in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30.

### **Art. 17 Subappalto**

E' fatto divieto di subappaltare la fornitura in toto od in parte, salvo che il concorrente indichi le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall art. 105 D.Lgs. 50/16.

Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile.

Il fornitore è obbligato a depositare presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore.

In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all'IZS dei servizi subappaltati.

La ditta che subappalta il servizio si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 18 Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di mancato adempimento da parte del fornitore, l'IZS ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

### **Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'IZS per legge.

### **Art. 20 Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs 196/03, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara



- e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell'amministrazione;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente della Direzione acquisizione Beni e Servizi.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

#### **Art. 21 Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip**

L'IZS si riserva di recedere dal servizio qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

#### **Art. 22 Clausola finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.